

FONDO PENSIONE DEL PERSONALE
DOCENTE TECNICO ED
AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E
DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA
CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

Iscritto all'albo Fondi Pensione COVIP sezione
speciale I Fondi Preesistenti n. 1423
C.F. 95007180631

STATUTO E REGOLAMENTO

Modificato con verbale dell'Assemblea
Straordinaria dei Delegati degli Aderenti
del 15 aprile 2019 a rogito notaio Paolo
Guida, Repertorio n. 32465 - Raccolta n.
15281 Registrato presso l'Agenzia delle
Entrate di Napoli 1 in data 29.04.2014 al
n. 8246 Serie 1T, depositato presso la
Commissione di Vigilanza sui Fondi
Pensione

Aprile 2019

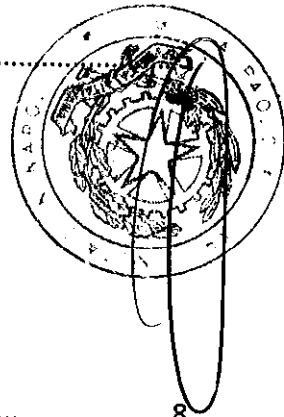


Allegato (c)
alla Prorogata
- 15281

Fondo Pensione del Personale Docente, Tecnico e Amministrativo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Statuto e Regolamento

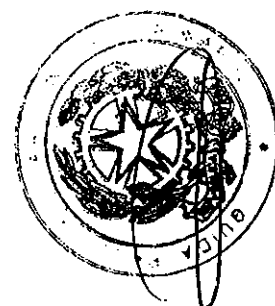
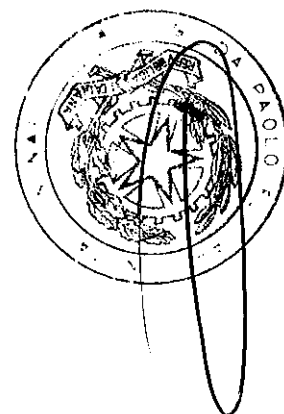
PARTE I — IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO	4
ART. 1 — Denominazione, fonte istitutiva, sede, durata	4
ART. 2 — Forma Giuridica.....	4
ART. 3 — Scopo.....	4
PARTE II — CARATTERISTICHE DEL FONDO PENSIONE E MODALITÀ DI INVESTIMENTO.....	4
Art. 4 — Regime della forma pensionistica	4
Art. 5 — Destinatari	4
Art. 6 — Scelte di Investimento.....	5
Art. 7 — Spese	5
PARTE III — CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI	5
Art. 8 — Contribuzione	5
Art. 9 — Determinazione della posizione individuale	6
Art. 10 — Prestazioni pensionistiche.....	6
Art. 11 — Erogazione della rendita.....	7
Art. 12 — Trasferimento e riscatto della posizione individuale	7
Art. 13 — Anticipazioni.....	8
PARTE IV — PROFILI ORGANIZZATIVI.....	8
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO	8
Art. 14 — Organi del Fondo	8
Art. 15 — Assemblea dei Delegati degli Aderenti — Composizione	9
Art. 16 — Assemblea dei Delegati degli Aderenti — Attribuzioni	9
Art. 17 — Assemblea dei Delegati degli Aderenti — Modalità di funzionamento e deliberazioni	10
Art. 18 — Consiglio di Amministrazione — Criteri di Costituzione e Composizione	11
Art. 19 — Cessazione e decadenza degli Amministratori	11
Art. 20 — Consiglio di Amministrazione — Attribuzioni	11
Art. 21 — Consiglio di Amministrazione — Modalità di funzionamento e responsabilità	12
Art. 22 — Presidente	13
Art. 23 — Direttore generale Responsabile del Fondo	13
Art. 24 — Collegio Sindacale — Criteri di costituzione.....	14



[Handwritten signature]

Art. 25 – Collegio Sindacale – Attribuzioni	15
Art. 26 — Collegio Sindacale – Modalità di funzionamento e responsabilità	15
B) Gestione Amministrativa e Contabile.....	16
Art. 27 – Incarichi di gestione	16
Art. 28 – Conflitti di interesse.....	16
Art. 29 – Gestione amministrativa.....	16
Art. 30 – Sistema di contabilità.....	17
Art. 31 - Esercizio sociale e bilancio di esercizio.....	17
PARTE V — RAPPORTI CON GLI ADERENTI.....	17
Art. 32 — Modalità di adesione	17
Art. 33— Trasparenza nei confronti degli Aderenti	17
Art. 34— Comunicazioni e reclami	17
Art. 35— Clausola compromissoria	18
PARTE VI — NORME FINALI.....	18
Art. 36 – Modifiche dello Statuto	18
Art. 37 – Scioglimento del Fondo Pensione e modalità di liquidazione del patrimonio	18
Art. 38 – Rinvio.....	19
Regolamento	19
Art. 1	19
Prima Parte.....	19
Art. 2	19
Art. 3	19
Art. 4	19
Art. 5	19
Art. 6	20
Art. 7	20
Art. 8	20
Art. 9	20
Art. 10	20
Seconda Parte	21
Regolamento Elettorale	21
Art. 1 – Indizione delle Elezioni.....	21
Art. 2- Elettorato Attivo e Passivo	21
Art. 3 – Commissione Elettorale – Composizione e nomina	21
Art. 4 – Commissione Elettorale – Attribuzioni.....	21
Art. 5 — Liste	22

Art. 6 – Numero dei componenti dell’Assemblea dei Delegati degli Aderenti	22
Art. 7 – Procedura elettorale	23
Art. 8 – Operazioni di scrutinio	23
Art. 9 – Compiti e Funzioni	23
Art. 10 – Cessazione dei Delegati	23



A handwritten signature in dark ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.

STATUTO

PARTE I — IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

ART. 1 — Denominazione, fonte istitutiva, sede, durata

1. È istituito il Fondo Pensione del Personale Docente, Tecnico ed Amministrativo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (di seguito denominato "Fondo Pensione"), già costituito come "Fondo Pensione del Personale Docente, Tecnico ed Amministrativo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e della Seconda Università degli Studi di Napoli" e prima come "Fondo di Previdenza ed Assistenza Integrativa del Personale Docente Tecnico ed Amministrativo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II" in attuazione della delibera dell'11.11.1991 n. 20 del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (di seguito "Fonte Istitutiva").
2. La durata del Fondo Pensione è a tempo indeterminato, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.
3. Il Fondo Pensione ha sede in Napoli, al Corso Umberto I, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II.

ART. 2 — Forma Giuridica

1. Il Fondo Pensione ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta, ai sensi dell'art. 36 c.c. ed è iscritto all'Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito "COVIP").

ART. 3 — Scopo

1. In conformità alla Fonte Istitutiva, il Fondo Pensione ha lo scopo di consentire agli Aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio pubblico. A tal fine il Fondo Pensione provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'interesse esclusivo degli Aderenti, nonché all'erogazione delle prestazioni in conformità a quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo Pensione non ha scopo di lucro.

PARTE II — CARATTERISTICHE DEL FONDO PENSIONE E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 — Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo Pensione è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo Pensione è determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 — Destinatari

1. È destinatario del Fondo Pensione il personale docente tecnico ed amministrativo in qualità di dipendente della Università degli Studi di Napoli Federico II e della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.
2. L'iscrizione al Fondo Pensione è volontaria e deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dall'art.

32.

3. Ai fini della convocazione dell'Assemblea dei Delegati e di ogni altra comunicazione del Fondo gli iscritti eleggono domicilio presso l'Università degli Studi dove prestano servizio.
4. Gli Aderenti in aspettativa senza assegni in servizio presso altre amministrazioni e i dipendenti comandati presso altre amministrazioni possono eleggere domicilio diverso da quello disposto al comma 3 secondo le modalità stabilite con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 – Scelte di Investimento

1. Il Fondo Pensione realizza le proprie finalità previdenziali nei modi previsti dalle norme di legge in vigore, mediante polizze assicurative. A tal fine il Fondo Pensione stipula una convenzione con imprese assicurative di cui al D. Lgs. 209/2005 e successive modifiche, secondo le istruzioni sul processo di selezione dei gestori emanate dalla COVIP e le disposizioni di cui ai D. Lgs. 252/2005 per il rispetto dei criteri definiti dalla COVIP.
2. La Nota Informativa per i potenziali Aderenti al Fondo contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere.

Art. 7 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo Pensione comporta le seguenti spese:
 - a) spese relative alla fase di accumulo:
 - a.1 direttamente a carico dell'Aderente e della relativa Università di appartenenza in modo paritativo e nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione;
 - a.2 indirettamente a carico dell'Aderente in percentuale del patrimonio trattenuto dalla compagnia di assicurazione;
 - b) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota Informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica in Nota Informativa.
3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità con cui vengono ripartite fra gli Aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli Aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota Informativa e nella comunicazione periodica.

PARTE III — CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 — Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo Pensione può essere attuato mediante il versamento di contributi da parte del lavoratore e di eventuali contributi a carico del datore di lavoro.
2. I contributi a carico dei lavoratori aderenti sono stabiliti nella misura minima dell'uno per cento degli elementi fissi e continuativi della retribuzione da lavoro dipendente, escluse indennità annue e tredicesima mensilità, assunti al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge.
3. Ferma restando la predetta misura minima, l'Aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. In costanza del rapporto di lavoro, l'Aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
5. Gli Aderenti in aspettativa non retribuita nei casi previsti dai contratti di lavoro e dalla Legge nonché gli Aderenti comandati presso altre amministrazioni possono comunque versare al Fondo la contribuzione in misura liberamente determinata personalmente oppure per il tramite dell'amministrazione che

provvede alla liquidazione degli emolumenti stipendiali.

6. L'Aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo Pensione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
7. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'Aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione.
8. Spetta al Consiglio di Amministrazione, previa informazione ai delegati degli iscritti stabilire, annualmente la quota di contribuzione diretta a far fronte agli oneri di gestione, anche di natura fiscale, e di funzionamento del Fondo.

Art. 9 — Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite; ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Le prestazioni assicurative sono rivalutate ogni anno, alla ricorrenza annua e della data di effetto della polizza di assicurazione collettiva, regolata da Convenzione stipulata con una compagnia assicuratrice, in funzione del rendimento della gestione, come previsto dalla clausola di rivalutazione, con garanzia di rendimento minimo comunque non negativo.

Art. 10 — Prestazioni pensionistiche

1. Il Fondo opera esclusivamente le seguenti prestazioni:
 - a) pensione complementare di vecchiaia;
 - b) pensione complementare di anzianità.
2. L'Aderente matura il diritto alla pensione complementare di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza a condizione che il medesimo abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione al Fondo. L'Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 6 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

8. L'Aderente matura il diritto alla pensione complementare di anzianità, solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al Fondo, al compimento di un'età inferiore di non più di dieci anni a quella stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e a condizione che il medesimo abbia maturato almeno quindici anni di appartenenza al Fondo.
9. L'Aderente, all'atto della presentazione della domanda di pensione complementare di vecchiaia o di anzianità, può richiedere la liquidazione in capitale della propria posizione individuale entro la misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua quanto maturato sulla posizione individuale a favore dell'Aderente risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.
10. L'Aderente che non abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto di riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.
11. Le presenti norme si applicano anche agli Aderenti la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare o forma pensionistica individuale computando anche l'anzianità di partecipazione maturata presso il fondo di provenienza.
12. L'Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

Art. 11 — Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo Pensione stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 12 — Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'Aderente nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo, prima del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche conserva la titolarità giuridica della propria posizione.
2. L'Aderente dovrà presentare, secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione, apposita domanda per l'esercizio di una delle seguenti opzioni:
 - a) riscatto della posizione individuale. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione della posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il Fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al riscatto. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta di riscatto, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera;
 - b) trasferimento della posizione individuale presso altre forme pensionistiche complementari. Il trasferimento della posizione individuale comporta il trasferimento della posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il Fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al trasferimento. Il Fondo provvede ai relativi adempimenti entro

sei mesi dalla richiesta, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

3. In mancanza di esplicita richiesta di riscatto o di trasferimento della posizione individuale si procede al mantenimento della posizione stessa presso il Fondo.
4. In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo l'Aderente che abbia maturato un'anzianità di partecipazione almeno pari a tre anni potrà trasferire la propria posizione ad altra forma pensionistica complementare.
5. In caso di morte dell'Aderente prima del pensionamento, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'Aderente deceduto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni dell'Aderente. In mancanza anche di disposizioni dell'Aderente la posizione resta acquisita dal Fondo.

Art. 13 – Anticipazioni

1. L'Aderente al Fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione delle prestazioni a valere sull'intera posizione individuale accumulata presso il Fondo, per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per se o per i figli documentato con atto notarile o per la realizzazione di interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facoltà di reintegrare la propria posizione. Non sono ammesse altre anticipazioni né riscatti diversi da quello di cui all'art. 10, comma 1 lettera c) del Dlgs. 124/93.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al precedente comma sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali l'interessato non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
3. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente e in qualsiasi momento. Le modalità di reintegro della posizione individuale sono disciplinate da disposizioni del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Fondo concede ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D. Lgs. 124/93, l'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione continua.
5. Le modalità di presentazione dell'istanza per l'anticipazione e della relativa erogazione sono disciplinate dal Consiglio di Amministrazione con apposite deliberazioni.

PARTE IV — PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 — Organi del Fondo

Sono organi del Fondo Pensione:

- a) l'Assemblea dei Delegati degli Aderenti;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

Art. 15 – Assemblea dei Delegati degli Aderenti – Composizione

1. L'Assemblea è costituita dai Delegati eletti dagli Aderenti, con le modalità disciplinate dal Regolamento elettorale, che costituisce parte integrante del presente Statuto.
2. Verrà eletto un delegato ogni 100 iscritti aventi diritto al voto.
3. I delegati durano in carica 3 esercizi e possono essere rieletti.
4. Nessun compenso è dovuto ai Delegati.
5. Ogni componente ha diritto a un voto in Assemblea fatta salva la rappresentanza di cui all'art. 17.
6. Qualora, nel corso del mandato, un Delegato eletto venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, subentra nella carica per il periodo residuo il soggetto risultante dalle procedure previste dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua proclamazione.

Art. 16 – Assemblea dei Delegati degli Aderenti – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) approva il bilancio di esercizio sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e predisposto in conformità alle norme del presente Statuto ed alle disposizioni della COVIP nonché alle disposizioni di legge vigenti;
 - b) approva il bilancio preventivo e sue eventuali rimodulazioni, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - c) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 18;
 - d) determina il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione stesso;
 - e) elegge i componenti del Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dal successivo art. 24;
 - f) determina il compenso dei componenti il Collegio Sindacale, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - g) promuove azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale;
 - h) revoca i componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione nonché quelli del Collegio Sindacale;
 - i) delibera su ogni altra questione, non riservata all'assemblea riunita in seduta straordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
3. L'assemblea straordinaria:
 - a) modifica lo Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 20;
 - b) delibera sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione del Fondo, secondo quanto previsto dal successivo art. 37.

Art. 17 – Assemblea dei Delegati degli Aderenti – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta inviata a ciascun componente contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da comunicare almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.
2. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sussistano ragioni di urgenza la convocazione, contenente in ogni caso l'ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo telegramma o via fax o via posta elettronica certificata da inviarsi almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione.

3. L'Assemblea dei Delegati deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
4. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne facciano richiesta motivata almeno la metà dei Delegati oppure la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
5. L'Assemblea ordinaria risulta validamente costituita anche a mezzo delega con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Quando è convocata in seduta straordinaria, ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettera a), l'Assemblea dei Delegati risulta validamente costituita anche a mezzo delega con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. Quando è convocata in seduta straordinaria, ai sensi dell'art. 16, comma 3, lett. b), l'Assemblea dei Delegati risulta validamente costituita anche a mezzo delega con la presenza di almeno i 3/4 degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole dei 3/4 degli aventi diritto.
7. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato può mediante delega scritta farsi rappresentare in Assemblea da altro delegato della stessa componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione e può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e non può essere conferita a componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale. Ciascun Delegato non può essere portatore di più di due deleghe di rappresentanza. La delega di rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dal Consiglio di Amministrazione nei limiti previsti dalla normativa vigente.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
9. Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori; spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento nell'Assemblea.
10. Le deliberazioni in seduta ordinaria di cui all'art. 16, comma 2 devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo redige.
11. Le deliberazioni in seduta straordinaria di cui all'art. 16, comma 3 devono risultare da un verbale redatto da un notaio.

Art. 18 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di Costituzione e Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 4 componenti, di cui 2 eletti dall'Assemblea dei Delegati degli Aderenti in rappresentanza dei lavoratori iscritti al fondo, 1 nominato dal Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e 1 dal Rettore della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli;
2. Gli esponenti di nomina elettiva sono designati dall'Assemblea dei Delegati con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza dei voti, su singole candidature.
3. Gli esponenti nominati dai Rettori delle Università sono nominati con decreto rettorale, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente o, in sua mancanza, del Vicepresidente o, in assenza di entrambi, su richiesta del Direttore generale Responsabile del Fondo. La richiesta deve essere prodotta in forma scritta e con data certa con almeno 60 gg di anticipo rispetto alla data prevista per l'assemblea che elegge gli esponenti dei lavoratori. I Rettori devono provvedere alla decretazione in tempo utile per l'assemblea che elegge gli esponenti dei lavoratori.
4. Gli esponenti del Consiglio di Amministrazione debbono vantare i requisiti soggettivi di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente in materia e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definite dalla normativa vigente. Il venir meno di detti requisiti nel corso del mandato comporta la decadenza dall'incarico.
5. Gli Amministratori durano in carica per massimo 3 esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata

per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.

Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Nel caso vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori tra quelli eletti dagli Aderenti per gli stessi si procederà a nuove elezioni.
2. Nel caso vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori tra quelli nominati dalle Università, i competenti Rettori provvederanno alla nuova o alle nuove nomine, su richiesta promossa per iscritto e con data certa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi la richiesta è promossa, sempre in forma scritta e con data certa, dal Direttore Generale Responsabile del Fondo.
3. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo cessano insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio Sindacale, il quale provvede anche ad avanzare tempestivamente la richiesta ai Rettori delle nomine degli Amministratori che li rappresentano. I Rettori provvedono alla decretazione in tempo utile per l'Assemblea dei Delegati che nomina i nuovi amministratori. Il Collegio Sindacale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengono senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'Assemblea decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo sulla base della componente, lavoratori o datori di lavoro, di cui sono espressione.

Art. 20 — Consiglio di Amministrazione — Attribuzioni

1. Il Consiglio ha il compito di amministrare il Fondo Pensione e deve attuare quanto previsto dal presente Statuto.
2. In particolare, il Consiglio:
 - a) propone all'Assemblea dei Delegati il compenso per i propri componenti e per i componenti del Collegio Sindacale;
 - b) individua gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli associati, secondo le disposizioni della COVIP e di quanto indicato all'articolo 34 del presente Statuto;
 - c) delibera la misura dei contributi diretti a far fronte agli oneri di gestione del Fondo Pensione;
 - d) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale del Fondo ed il bilancio preventivo, accompagnato da apposita relazione, secondo le disposizioni della COVIP;
 - e) predispone la Nota Informativa relativa alle caratteristiche del Fondo, e la aggiorna ove ciò sia reso necessario, nel rispetto della normativa vigente e di quanto stabilito dalla COVIP;
 - f) definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario, in conformità alle disposizioni stabilite dalla COVIP;
 - g) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto, i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo, stipulando le relative convenzioni;
 - h) valuta i risultati ottenuti mediante raffronto con parametri di mercato oggettivi e confrontabili;
 - i) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto, il soggetto o i soggetti a cui affidare la gestione amministrativa e stipula le relative convenzioni;
 - j) individua le compagnie di assicurazione cui affidare la gestione delle prestazioni pensionistiche, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto, e stipula le relative convenzioni;
 - k) vigila sull'insorgenza di conflitti di interesse, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e dal

presente Statuto;

- l) indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea e convoca l'Assemblea neoeletta per il suo insediamento entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, nei limiti e secondo i poteri previsti al riguardo dal regolamento elettorale;
- m) può conferire deleghe a propri componenti, affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate;
- n) nomina il Direttore generale Responsabile del Fondo, stabilendone i poteri e le facoltà e fissandone natura e tipo di rapporto, compiti ed emolumenti, scegliendolo tra i soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità ed in assenza delle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dei requisiti di professionalità previsti dal decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale 15 maggio 2007 nr. 79;
- o) apporta allo Statuto le opportune modifiche in caso di sopravvenienza di contrastanti disposizioni di legge e di fonti secondarie nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla normativa vigente, nonché di sopravvenute istruzioni della COVIP;
- p) propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto ritenute idonee ad un più funzionale assetto del Fondo;
- q) predispone le norme operative relative alle sanzioni applicabili sul ritardato versamento dei contributi e alle azioni dirette al recupero del mancato versamento;
- r) verifica la legittimità delle domande di adesione e di trasferimento;
- s) segnala alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo e i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio stesso ai sensi della normativa vigente;
- t) predispone e delibera i regolamenti procedurali ritenuti opportuni per l'amministrazione del fondo.

Art. 21 – Consiglio di Amministrazione — Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ritenga utile convocarlo ai fini del corretto funzionamento del Fondo, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è fatta a mezzo raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento ovvero a mezzo telegramma o telefax, da spedire ai componenti del Consiglio stesso ed ai componenti del Collegio sindacale almeno dieci giorni prima della data della riunione.
3. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente, sussistano ragioni di urgenza, la convocazione, contenente in ogni caso l'ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento a mezzo telegramma o telefax da inviarsi almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione.
4. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del Verbale della riunione.
5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente, con l'assistenza del Segretario.
6. Il Consiglio di Amministrazione di nuovo insediamento è convocato, per la prima volta, dal Consigliere anagraficamente più anziano.
7. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza del cinquanta per cento dei

- componenti e decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
 9. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
 10. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

Art. 22 — Presidente

1. Il Presidente del Consiglio Amministrazione è sempre l'amministratore nominato dal Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II in quanto Parte Istitutiva. Il Vicepresidente è sempre l'amministratore nominato dal Rettore della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo, sta per esso in giudizio e nell'ambito dei poteri conferitigli agisce direttamente o per delega. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.
3. Il Presidente in particolare:
 - a) sovrintende al funzionamento del Fondo;
 - b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - c) tiene i rapporti con la COVIP e con le Parti Istitutive;
 - d) effettua le comunicazioni alla COVIP in materia di conflitti di interesse ed in materia di andamento della gestione;
 - e) trasmette alla COVIP le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie per la conseguente approvazione;
 - f) predispone i prospetti della composizione e del valore del patrimonio e ogni altra forma di rendicontazione in conformità alle disposizioni stabilite dalla COVIP;
 - g) riferisce alla COVIP, in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio del fondo, i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
 - h) svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione;
 - i) ha accesso al Protocollo Digitale di Ateneo con poteri di consultazione e di decretazione per l'unità organizzativa del Fondo Pensione. Tale funzione è prerogativa esclusiva del Presidente del Fondo in quanto delegato del Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Tale prerogativa non può essere delegata in nessun caso a terzi. Possono regolarmente utilizzare il Protocollo Digitale, nei limiti delle abilitazioni concesse, i dipendenti dell'Università degli Studi di Napoli Federico II il cui ordine di servizio preveda lo svolgimento di attività a favore del Fondo Pensione e che siano al contempo qualificati come unità protocolliste del Fondo.
4. Il Presidente e il Vicepresidente cessano dalla carica contestualmente all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
5. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, il Presidente e il Vicepresidente, i Rettori interessati alle nomine devono provvedere entro 15 giorni successivi nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

Art. 23— Direttore generale Responsabile del Fondo

1. Il Direttore generale Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore generale Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Direttore generale Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
6. Spetta in particolare al Direttore generale Responsabile del Fondo:
 - realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione del Fondo;
 - organizzare i processi interni di lavoro;
 - controllare le attività svolte in outsourcing, verificandone l'efficienza;
 - supportare l'organo di amministrazione nella assunzione delle scelte di politica gestionale;
 - inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
 - verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli Aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
 - vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
 - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti.
7. Il Direttore generale Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
8. L'organo di amministrazione provvede mediante le deliberazioni sull'assetto organizzativo ed eventuali ulteriori delibere a specificare le attribuzioni funzionali attribuite al Direttore generale Responsabile del Fondo.

Art. 24 – Collegio Sindacale – Criteri di costituzione

1. Il Collegio Sindacale è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti. Di essi due componenti effettivi ed un supplente sono eletti in rappresentanza dei lavoratori dall'Assemblea dei Delegati; due componenti effettivi ed un supplente sono nominati in rappresentanza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.
2. Gli esponenti del Collegio Sindacale, componenti effettivi e supplente, espressione dei lavoratori sono eletti dall'Assemblea dei Delegati degli Aderenti con votazione a scrutinio segreto a maggioranza dei voti, su singole candidature.
3. Gli esponenti del Collegio Sindacale componenti effettivi e supplente sono nominati con decreto rettorale, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente o in sua mancanza del Vicepresidente o, in assenza di entrambi, su richiesta del Direttore generale Responsabile del Fondo. La richiesta deve essere prodotta in forma scritta e con data certa con almeno 60 gg di anticipo rispetto alla data prevista per l'assemblea che elegge gli esponenti dell'organo di controllo eletti dai lavoratori. I Rettori devono provvedere alla decretazione in tempo utile per l'assemblea che elegge gli esponenti dell'organo di controllo dei lavoratori.
4. Il Presidente del Collegio Sindacale è sempre eletto dall'Assemblea dei Delegati degli Aderenti. L'elezione avviene immediatamente dopo la proclamazione degli esponenti eletti dall'Assemblea dei Delegati e degli esponenti nominati con proprio decreto dai Rettori, nella medesima assemblea, con votazione a scrutinio segreto a maggioranza dei voti, su singole candidature.
5. Tutti i componenti del Collegio Sindacale, scelti secondo quanto previsto dall'art. 2397 del c.c., debbono vantare i requisiti soggettivi di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente in materia e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definite dalla normativa vigente.

6. Il venir meno di detti requisiti o il sopravvenire di cause di incompatibilità nel corso del mandato comporta la decadenza dall'incarico.
7. I componenti del Collegio Sindacale durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere rispettivamente riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
8. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti del Collegio Sindacale, si provvede entro 15 giorni alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con i supplenti previsti; la prima Assemblea utile provvede a nominare il nuovo supplente con le stesse modalità di cui al comma 2. I Rettori nominano con proprio decreto entro 15 gg. dalla data di ricezione della comunicazione della vacanza di propria competenza effettuata per iscritto e con data certa a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci.
9. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Art. 25 – Collegio Sindacale – Attribuzioni

1. Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
3. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in seno al Fondo, sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fatti specifici di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità all'epoca, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
4. Al Collegio spettano i compiti e i doveri previsti dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile. Spetta in particolare al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività del Fondo Pensione con il suo scopo previdenziale. I componenti del Collegio Sindacale svolgono, fra gli altri, i seguenti compiti:
 - a) controllano le scritture contabili;
 - b) compiono ispezioni e riscontri di cassa;
 - c) esaminano i bilanci annuali, sui quali riferiscono per iscritto all'Assemblea.

Art. 26 – Collegio Sindacale – Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio Sindacale si riunisce regolarmente almeno con cadenza trimestrale.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio, mediante lettera raccomandata a.r. o fax ovvero a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento.
3. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Collegio Sindacale si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del Verbale della riunione.
4. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio Sindacale sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

5. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
6. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
7. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
8. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
9. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

B) Gestione Amministrativa e Contabile

Art. 27 – Incarichi di gestione

1. La gestione delle risorse del Fondo è di tipo assicurativa ed è affidata a imprese di cui al D. Lgs. 209/2005 individuate ai sensi della normativa vigente, con le modalità di cui al comma 1 del precedente art. 6.
2. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto della normativa vigente, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento.
3. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Art. 28 – Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
- 2.

Art. 29 – Gestione amministrativa

1. Al Fondo Pensione spetta curare ogni attività inerente a gestione amministrativa; in particolare al Fondo Pensione compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli Aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate in tutto o in parte mediante apposita convenzione per la fornitura dei Servizi Amministrativi a soggetti scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità ed esperienza.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi il Fondo Pensione adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo Pensione e degli Aderenti per ogni

pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 30 – Sistema di contabilità

1. Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Le scritture contabili e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP

Art. 31 - Esercizio sociale e bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.
3. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione degli amministratori, dalla relazione del Collegio Sindacale
4. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli Aderenti possano prenderne visione.

PARTE V — RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 32 — Modalità di adesione

1. L'associazione al Fondo pensione avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo Pensione deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. All'atto dell'adesione, il Fondo Pensione verifica, la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'Aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo Pensione.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente e contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore, impegnando entrambi nei confronti del Fondo Pensione.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo Pensione nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo Pensione e delle Università i cui dipendenti sono i destinatari del Fondo.

Art. 33— Trasparenza nei confronti degli Aderenti

1. Il Fondo Pensione mette a disposizione degli Aderenti: lo Statuto del Fondo Pensione, la Nota Informativa, il bilancio, il documento sulle anticipazioni, e tutte le altre informazioni utili all'Aderente secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia. La stessa documentazione è resa disponibile sul sito web dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'Aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Art. 34— Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli Aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli Aderenti nella Nota

Art. 35— Clausola compromissoria

1. Tutte le eventuali controversie tra gli Aderenti e il Fondo Pensione saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla decisione di un Collegio di tre Arbitri nominati ogni triennio, secondo la medesima cadenza temporale stabilita per l'organo di amministrazione e quello di vigilanza. Di essi, due sono nominati, con decreto, tra i professori di ruolo di discipline giuridiche, rispettivamente nell'ateneo di riferimento, dal Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e dal Rettore dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, e uno viene eletto dall'Assemblea dei Delegati degli aderenti, con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza dei voti, su singole candidature, e dovrà essere in possesso di laurea quadriennale o laurea magistrale ovvero titolo equipollente in discipline giuridiche.
2. Gli esponenti nominati dai Rettori delle Università sono nominati su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua mancanza del Vicepresidente o, in assenza di entrambi, su richiesta del Direttore generale Responsabile del Fondo. La richiesta deve essere prodotta in forma scritta e con data certa con almeno 60 gg di anticipo rispetto alla data prevista per l'assemblea che elegge gli esponenti dei lavoratori. I Rettori devono provvedere alla decretazione in tempo utile per l'assemblea dei Delegati che elegge gli arbitri di sua pertinenza.
3. Il Collegio sarà presieduto dal membro più anziano di età. Con uguale cadenza e con medesime modalità, sono designati due Supplenti che sostituiscono gli arbitri effettivi nelle decisioni su controversie a ragione di incompatibilità o di impedimento.
4. Il Collegio giudica secondo diritto, senza formalità e il suo lodo sarà inappellabile.

PARTE VI — NORME FINALI

Art. 36 – Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria e sono trasmesse alla COVIP.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentiti gli organi di governo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, provvede ad apportare allo Statuto e al Regolamento del Fondo Pensione le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della Fonte Istitutiva nonché di disposizioni istruzioni od indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile.

Art. 37 – Scioglimento del Fondo Pensione e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Il Fondo Pensione si scioglie con deliberazione dell'Assemblea dei Delegati degli iscritti nel caso di mancato perseguimento dello scopo previsto dall'art. 3.
2. In caso di scioglimento del Fondo Pensione si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica.
3. Gli altri iscritti possono avvalersi delle disposizioni relative a:
 - a) trasferimento ad altro fondo pensione;
 - b) riscatto della posizione individuale.
4. In caso di liquidazione del Fondo Pensione, l'Assemblea dei Delegati degli iscritti, in seduta straordinaria, procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli Aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 38 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto è fatto riferimento alle norme di legge, ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed alle fonti istitutive di cui all'art. 1 e al Regolamento di attuazione.

REGOLAMENTO

Art. 1

Il presente Regolamento, che costituisce parte integrante dello Statuto, sostituisce il Regolamento precedentemente emanato per disciplinare le modalità applicative del Fondo Pensione di cui all'art. 1 dello Statuto e consta di una prima parte, contenente la disciplina generale, e di una seconda parte, dedicata alla regolamentazione dell'elezione dell'assemblea dei Delegati.

Prima Parte

Art. 2

Il Fondo Pensione eroga trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

Art. 3

Fino a diversa deliberazione, la gestione delle prestazioni previdenziali del Fondo sarà realizzata in forma assicurativa; la costituzione delle prestazioni pensionistiche sarà ispirata al principio della capitalizzazione individuale.

Art. 4

La gestione delle prestazioni del Fondo è realizzata, tramite Convenzione assicurativa, da un soggetto specializzato del settore come previsto all'art 6 comma 1 dello Statuto.

Art. 5

L'iscrizione al Fondo è volontaria. Il lavoratore preso atto delle norme statutarie e delle finalità sociali e previdenziali del Fondo presenta istanza di adesione fornendo i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, data di assunzione in servizio o di nomina, domicilio. Il Fondo inoltra successivamente l'istanza all'Amministrazione di appartenenza del lavoratore per l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa. In caso di variazione della posizione del singolo dipendente il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Fondo cui deve essere inoltrata la relativa documentazione.

Art. 6

I lavoratori in possesso dei requisiti necessari per ottenere la prestazione pensionistica complementare (pensionamento di vecchiaia o di anzianità), e i lavoratori che chiedono il trasferimento o il riscatto della polizza dovranno trasmetterne istanza al Fondo.

La richiesta deve essere inoltrata entro i sei mesi successivi a quello in cui è sorto il diritto alla prestazione e deve essere evasa entro i successivi sei mesi.

Tutte le prestazioni erogate dal Fondo, già liquidate e non riscosse entro dieci anni sono prescritte a favore del Fondo ed incamerate quali entrate del Fondo stesso.

Art. 7

Il Fondo finanzia i trattamenti previdenziali mediante i contributi versati dagli iscritti nonché dagli eventuali contributi versati dall'Università degli Studi di Napoli Federico II e dalla Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Art. 8

Le spese di gestione del Fondo sono ripartite pariteticamente tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli che forniscono altresì locali e personale per la gestione amministrativa del Fondo. Il Consiglio di Amministrazione previa informazione ai Delegati può stabilire per far fronte alle predette spese una quota di partecipazione a carico degli iscritti in misura fissata annualmente ed in ragione dei servizi richiesti.

Art. 9

I diritti derivanti agli iscritti dall'adesione al Fondo non possono essere oggetto di cessione, di pegno o di ogni altra forma di gravame.

Art. 10

Il Fondo tiene e conserva:

- il libro Aderenti;
- il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- il libro dei verbali del Collegio Sindacale;
- il libro dei verbali dell'Assemblea dei Delegati;
- tutti i documenti contabili, amministrativi e fiscali.

L'importo dei contributi viene versato al Fondo a cura del datore di lavoro, sia per le quote a carico del dipendente, sia per quelle, eventuali, a carico del datore di lavoro, rispettivamente evidenziate. Eventuali altre entrate del Fondo, derivanti anche da contributi versati dagli iscritti per concorrere alle spese di gestione del Fondo stesso, sono accreditate su un apposito conto indicato dal Consiglio di Amministrazione e le relative risultanze sono evidenziate in bilancio.

Regolamento Elettorale

Art. 1 – Indizione delle Elezioni

Le votazioni per la costituzione dell'Assemblea dei Delegati degli Aderenti avvengono su base elettiva a scrutinio segreto su liste di candidati.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui terminano il mandato i Delegati in carica, il Consiglio di Amministrazione con apposita delibera indice le elezioni dei Delegati degli Aderenti. Tale delibera è notificata con data certa per i successivi adempimenti al Rettore e al Direttore Generale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli nonché agli Uffici Procedure Elettorali dei richiamati atenei.

La delibera deve contenere:

- a) l'indizione delle elezioni;
- b) l'indicazione del numero di Aderenti attivi alla data del 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello in cui sono indette le elezioni;
- c) l'indicazione che le operazioni elettorali si devono concludere in ogni caso non oltre il 30 marzo dell'anno in cui sono indette le elezioni;
- d) la nomina della Commissione Elettorale composta ai sensi del successivo articolo 3.

Art. 2- Elettorato Attivo e Passivo

Godono di elettorato attivo e passivo tutti gli iscritti al Fondo in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente delle elezioni come rilevato dal Consiglio di Amministrazione nella delibera di cui all'art. 1 del presente Regolamento Elettorale.

Art. 3 – Commissione Elettorale – Composizione e nomina

La Commissione Elettorale è composta da tre membri. Ne fanno parte sempre il Capo dell'Ufficio delle Procedure Elettorali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, il Capo ufficio dell'Ufficio Elettorale dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e da un terzo componente che assume il ruolo di Presidente.

Il Presidente della Commissione Elettorale è sempre un Dirigente oppure un Docente designato dal Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II oppure dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, secondo un principio di turnazione.

Il Rettore cui compete la designazione, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua mancanza del Vicepresidente o, in assenza di entrambi, su richiesta del Direttore generale Responsabile del Fondo, provvede alla individuazione del Presidente della Commissione Elettorale in tempo utile per la deliberazione di cui all'art. 1 del presente Regolamento Elettorale.

Art. 4 – Commissione Elettorale – Attribuzioni

I compiti della Commissione Elettorale sono i seguenti:

- a) stabilisce entro 15 giorni dal proprio insediamento i termini per la presentazione delle liste. Le elezioni si dovranno tenere entro 20 giorni dalla presentazione delle liste;
- b) raccoglie nel termine stabilito le candidature, dichiarandone in calce il giorno e l'ora della presentazione;
- c) dichiara la regolarità della presentazione delle liste;
- d) provvede all'affissione delle candidature, assicurandone la pubblicità più idonea, almeno 8 giorni

prima delle votazioni;

- e) stabilisce, previo accordo con le amministrazioni interessate, l'inizio delle operazioni di voto e il termine delle stesse, garantendo, al fine di consentire l'esercizio del voto al personale operante su più turni, l'apertura dei seggi elettorali anche per più giorni;
- f) costituisce ed insedia i seggi elettorali in numero idoneo per consentire l'esercizio del voto a tutti gli aventi diritto
- g) predispone il materiale necessario per le votazioni;
- h) nomina un Presidente e due Scrutatori per ogni seggio elettorale, scelti dalla Commissione Elettorale, tra gli iscritti al Fondo Pensione in servizio presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II e presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, proporzionalmente rispetto al numero degli iscritti;
- i) mette a disposizione dei presentatori delle liste l'elenco completo degli aventi diritto al voto;
- j) presiede ed assicura la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
- k) ripartisce i seggi sulla base dei quozienti elettorali. Il quoziente elettorale sarà determinato dividendo, per singolo collegio, il numero dei voti validi per il numero degli eligendi. Nel solo caso in cui non si raggiungano quozienti pieni, l'attribuzione avverrà al resto più alto. All'interno delle liste risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, in proporzione ai seggi attribuiti alla lista sulla base dei quozienti elettorali raggiunti. A parità di numero di preferenze, risulterà eletto il candidato più anziano di età anagrafica;
- l) dichiara la validità delle elezioni e proclama gli eletti con pubblicazione degli esiti nella sezione procedure elettorali del sito web dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli;
- m) trasmette i risultati delle elezioni al Consiglio di Amministrazione e al Direttore generale Responsabile del Fondo
- n) dirime eventuali controversie e contestazioni: l'eventuale ricorso deve essere presentato entro 5 giorni dalla pubblicazione dei risultati. La Commissione Elettorale dovrà decidere entro 48 ore.
- o) redige il verbale delle operazioni elettorali, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa. In tale verbale dovranno essere inserite anche le decisioni in ordine agli eventuali ricorsi. La copia dello stesso verbale e la copia dei verbali di seggio dovranno essere messe a disposizione dei presentatori di liste e/o dei singoli candidati.

Art. 5 — Liste

Le liste per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati degli Aderenti, composte da un numero di candidati aumentato di un 1/3 rispetto al numero dei seggi assegnati per il Collegio elettorale di riferimento, sono presentate previa sottoscrizione di almeno 50 elettori secondo le modalità di cui all'art. 3.

Le liste possono essere contraddistinte da un motto.

Coloro che hanno presentato le liste non possono essere candidati.

In ordine all'elettorato attivo e passivo, gli elettori sono suddivisi in distinti collegi: il I Collegio è quello relativo agli iscritti in servizio presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II e il II Collegio è quello relativo agli iscritti in servizio presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. A ciascun collegio elettorale viene assegnato un numero di seggi nel rapporto 1/100 per gli aderenti aventi diritto al voto o resto superiore a 1/40.

Art. 6 – Numero dei componenti dell'Assemblea dei Delegati degli Aderenti

Il numero dei componenti da eleggere è pari ad 1 delegato per ogni 100 iscritti aventi diritto al voto o resto superiore a 40.

Art. 7 – Procedura elettorale

Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale o aziendale. Se sprovvisti di detto documento, dovranno essere conosciuti da almeno due componenti del seggio o da due iscritti nella lista elettorale del seggio; tale circostanza dovrà essere debitamente annotata nel verbale delle operazioni elettorali.

Nell'apposito elenco messo a disposizione dall'Amministrazione, in corrispondenza del cognome e del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto. Il voto dovrà essere segreto e diretto ed espresso a mezzo scheda unica firmata da almeno due componenti il seggio.

La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore, all'atto della votazione del residente o di altro componente il seggio elettorale.

Il voto si può esprimere indicando una lista, scrivendone il numero o il motto e/o scrivendo le preferenze interne alla stessa oppure indicando una singola candidatura scrivendone il cognome e il nome.

Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sull'intestazione della lista. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o oppure se. Presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione. E' consentito manifestare la preferenza fino ad un terzo dei candidati della lista votata.

Non è ammessa l'espressione di preferenze per più liste, o voto di lista e preferenza su altra lista, o voto di singolo candidato e preferenza di lista; ciò rende il voto nullo.

Art. 8 – Operazioni di scrutinio

In tutti i seggi elettorali, le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura dei seggi elettorali. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio nel quale sono verbalizzate le eventuali contestazioni unitamente al materiale della votazione (schede elenchi, ecc.), alla Commissione Elettorale.

In caso di presenza di più seggi, la Commissione procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale.

I verbali saranno consegnati con data certa e verbale di notifica al Direttore generale Responsabile del che provvederà ad archivarli presso il Fondo.

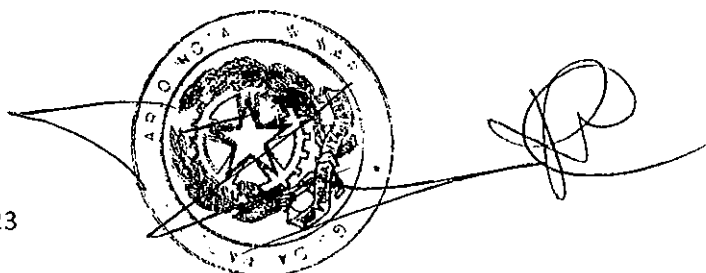
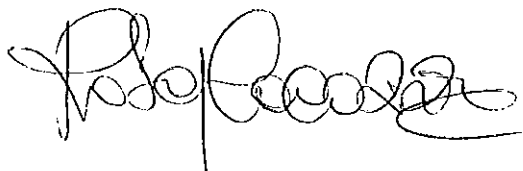
Art. 9 – Compiti e Funzioni

I compiti, le funzioni e le prerogative dell'Assemblea dei Delegati degli Aderenti sono quelli previsti dall'art. 16, comma 2, dello Statuto del Fondo Pensione del Personale Docente, tecnico e amministrativo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Art. 10 – Cessazione dei Delegati

Nel caso vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Delegati tra quelli eletti dagli Aderenti su liste di candidati, per gli stessi si procederà allo scorrimento progressivo della corrispondente lista.

Qualora venissero a cessare, per qualsivoglia motivo, tutti i Delegati, devono essere indette d'urgenza nuove elezioni da parte del Consiglio di Amministrazione, da espletarsi nel più breve tempo possibile. In questa specifica ipotesi la cessazione dei Delegati ha effetto dal momento in cui l'assemblea è stata ricostituita.



La presente copia composta
di n° 33 facolate è conforme
all'originale, regolarmente fir-
mato, e si rilascia oggi.
Napoli, 30 aprile 1919

